

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

STUDIO N. 5 APPROVATO IL 18 SETTEMBRE 2003

PREAMBOLO

- tra i compiti degli organi del notariato vi è quello di porre in essere tutti gli strumenti per consentire ai notai di svolgere nel modo più agevole possibile i propri compiti istituzionali, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento che non crei disorientamento tra i fruitori della funzione notarile;

- scopo degli studi è quello di dotare i notai di una serie di interpretazioni uniformi che, pur non essendo ovviamente vincolanti per il singolo notaio, costituiscano un punto di riferimento e orientamento;

- l'applicazione dei principi interpretativi è rimessa, in ogni caso, alla prudente valutazione di ciascun notaio sul quale grava la responsabilità della scelta per ogni singolo caso concreto.

CASO

La nota delle spese che il notaio, a norma dell'art. 77 della legge notarile, deve apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, a seguito dell'introduzione del c.d. adempimento unico.

MASSIMA

La nota delle spese costituisce ormai un residuo storico, privo di ogni utilità e ne è auspicabile la soppressione. Ma fino a tale momento continuerà a dovere essere apposta dal notaio.

Ovviamente, come espressamente previsto dall'art. 91 del Regolamento Notarile, essa dovrà comprendere l'importo della copia da servire per uso dell'ufficio del registro e di quella per uso di voltura, solo "quando ne sia il caso". Tale caso non ricorre nell'ipotesi dell'adempimento unico, per cui saranno da indicare solo l'onorario principale, la tassa archivio, il diritto di iscrizione a repertorio e lo scritturato dell'originale. Non l'importo del bollo, né l'importo della copia uso registrazione e della copia uso voltura.

Per gli atti non soggetti, obbligatoriamente o per scelta facoltativa, all'adempimento unico, continuerà ad applicarsi la prassi precedente.

MOTIVAZIONE

LA NORMATIVA

Dispone l'art. 77 della L. 16 febbraio 1983, n. 89: "Il notaio dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi."

Precisa l'art. 91 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 che "Tra le spese che il notaio deve indicare nella nota di cui all'art. 77 della legge, sono da comprendersi e vanno segnate distintamente anche le tasse dovute all'archivio; e, quando ne sia il caso, l'importo della copia da servire per uso dell'ufficio del registro e di quella per uso di voltura.

Il notaio può comprendere nella nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese, le somme che anticipa per la registrazione dell'atto e per le eventuali operazioni ipotecarie ed altre derivanti dall'atto stesso, e delle quali sia stato incaricato dalle parti."

CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA

Le surriportate disposizioni appaiono originariamente finalizzate a soddisfare in primo luogo un interesse alla "trasparenza" attraverso una indicazione dettagliata di quanto percepito dal notaio, conoscibile sia attraverso l'originale, sia attraverso le copie, totali o parziali. Tale funzione è venuta sicuramente meno con la introduzione della riforma tributaria e con l'obbligo per il notaio di emissione della fattura.

Altra funzione era quella della possibilità di riscontro e verifica dell'importo delle tasse dovute all'archivio notarile, sia per agevolare da parte dell'Ufficio del Registro, in caso di accertamento di maggior valore, il calcolo della differenza di tassa archivio da recuperare, sia per consentire, in sede ispettiva, da parte dell'Archivio Notarile, la verifica del corretto calcolo delle tasse dovute all'archivio. Tale ultima funzione, oggi assolta con la annotazione sull'originale conservato a raccolta, è per altro già soddisfatta con la indicazione sul repertorio dell'importo della tassa archivio.

LA PRASSI

Nella prassi si è imposta la tradizionale indicazione nella nota delle spese dell'importo dell'onorario principale, della tassa archivio, se dovuta, del diritto di iscrizione a repertorio, dei diritti di scritturato per l'originale, dell'imposta di bollo cui è stato assoggettato l'originale, del totale dei diritti di copia, di scritturato e dell'imposta di bollo per la copia ad uso registrazione, per gli atti soggetti a registrazione, del totale dei diritti di copia e di scritturato per la copia ad uso voltura, per gli atti che vi sono soggetti.

In particolare la indicazione del costo delle copie ad uso registrazione e ad uso voltura potevano agevolare il riscontro da parte dell'Archivio Notarile del costo delle copie che l'Archivio stesso fosse richiesto di rilasciare una volta che fosse divenuto depositario degli originali degli atti del notaio.

Oggi tale scopo può considerarsi venuto meno, non solo per le frequenti variazioni degli importi dovuti per le copie nel corso del tempo, in particolare dell'imposta di bollo, ma anche perché ormai il calcolo viene effettuato con programmi informatici.

LE NOVITA' COMPORTATE DAL C.D. ADEMPIMENTO UNICO

Per gli atti immobiliari per i quali è obbligatorio l'utilizzo dell'adempimento unico telematico per registrazione, trascrizione e voltura catastale, nonché per quelli per i quali tale adempimento è facoltativo, nel caso di ricorso a tale procedura, nessuna copia autentica viene rilasciata, né per la registrazione, né per la voltura catastale: infatti in allegato alla pratica viene trasmessa alla Agenzia delle Entrate solo una copia informatica non autenticata e senza gli allegati dell'atto e all'Ufficio del Territorio - Sezione Pubblicità Immobiliare (cioè a quella che era denominata Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari) viene successivamente prodotta una copia autentica su supporto cartaceo, in carta libera. L'imposta di bollo per originale, copia informatica per l'Agenzia delle Entrate, copia autentica per l'Agenzia del Territorio, note di trascrizione informatiche e iscrizione nel registro informatico di pubblicità immobiliare è forfettizzata in Euro 165, a prescindere dal numero dei fogli occupati e dal numero delle formalità ed è versata con addebito telematico automatico unico con le imposte di registro, ipotecaria, catastale e con le tasse ipotecarie.

Pertanto, in caso di adempimento unico, nessun importo di imposta di bollo è riferibile all'originale dell'atto, nessun importo è riferibile ad una non più rilasciata copia autentica ad uso registrazione, né ad una non più rilasciata copia autentica ad uso voltura. Quest'ultima in effetti non veniva più rilasciata anche prima dell'adempimento unico, qualora venisse fatto ricorso alla procedura di voltura automatica in sede di trascrizione dell'atto.

